



# CITTÀ DI BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DIVISIONE TECNICA  
URBANISTICA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. A1/278 del 15 dicembre 2014**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VENDITA AUTORIMESSA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA RESSICO PIERINA.**

- Premesso:
- che con atto rogito notaio Bilotti in data 12-02-1979 rep. 2067/246, reg. a Biella il 14-02-1979 al n. 1265, trascritto a Biella il 06 marzo 1979 ai n.ri 1706/1492, integrato con altro atto rogito stesso notaio in data 01 agosto 1980, rep. 1356, reg. a Biella il 06 agosto 1980, trascritto a Biella il 19 novembre 1980 ai n.ri 2379/841, è stata stipulata la convenzione fra il Comune di Biella e la Cooperativa Edificatrice " CASA MIA ", relativa alla concessione in diritto di superficie di un'area P.E.E.P. individuata come Isolato 9 - lotto n. 39 ( ½ ) nel Piano di Zona "A"- Villaggio Lamarmora - , per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata fruente di finanziamento di cui all'art. 72 della Legge 22-10-1971 n. 865;
- che con atto di acquisto rogito notaio Bilotti in data 26 giugno 1992 rep. 102675/15577, reg. a Biella il 15 luglio 1992 al n. 1725, la signora **RESSICO Pierina** acquistò la proprietà superficaria di una autorimessa ubicata nell'edificio di Via Trivero n. 6 , insistente sull'area concessa in diritto di superficie con l'atto di cui al punto precedente;
- che la signora **RESSICO Pierina** n. a *omissis*, residente in *omissis* ha inoltrato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla vendita dell'autorimessa citata;
- Visti i conteggi dimostrativi del prezzo di vendita massimo ammissibile ottenuto applicando i criteri fissati in convenzione;
- Nulla avendo da eccepire;
- Visto l'art.107 D.lgs. 18-8-2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) Di concedere alla signora **RESSICO Pierina** n. a *omissis*, residente in *omissis*, il benestare alla vendita dell'autorimessa citata, ubicata nell'edificio di Via Trivero n. 6 denominato "Condominio Elena" specificatamente individuata in capo alla stessa nell'atto rogito notaio Bilotti in data 26 giugno 1992 rep. 102675/15577, reg. a Biella il 15 luglio 1992 al n. 1725;  
La vendita deve essere fatta unicamente alle condizioni tutte contenute nell'atto di concessione del diritto di superficie dell'area sulla quale insiste il fabbricato, di cui al rogito notaio dr. Paolo Bilotti in data 12-02-1979 n. 2076 di rep. , registrato a Biella il 14-02-1979 al n. 1265, nonché in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2) Di stabilire che il prezzo di vendita, determinato con l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 8 dell'atto di concessione del diritto di superficie non deve superare la somma di **€.12.990,00 (dodicimilanovecentonovanta/00)**.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
*f.to* (arch. Graziano Patergnani)